

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda in persona del G.M., Dr.ssa Francesca Gomez De Ayala, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. (omissis)/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto rapporti bancari

TRA

MUTUATARIO

- attore -

E

BANCA

-convenuta-

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e verbali di causa

MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte l'attore premesso di avere stipulato con la banca convenuta in data 10.06.2004 un contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio (omissis) per l'importo di euro 110.000,00; che il tasso pattuito e preteso era superiore al tasso soglia del periodo e che, pertanto, alla BANCA non andava riconosciuto alcun interesse ai sensi dell'art. 1815 cc; che intendeva ottenere la restituzione di tutto quanto indebitamente percepito dalla banca; tanto premesso citava in giudizio la BANCA al fine di sentire condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 25.000,00 o di quella risultante di giustizia, vinte la spese.

Si costituiva in giudizio la BANCA eccependo la nullità della domanda, contestando nel merito l'assunto attoreo e concludendo per il rigetto della domanda.

Trattata la causa, disattese le istanze istruttorie formulate da parte attrice, all'udienza dell'08.04.2016 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Preliminarmente va rilevato che la parte attrice non ha depositato il proprio fascicolo di parte, che risulta regolarmente ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.04.2016.

E' noto che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (così già Cass. n. 453/1986) in caso di mancato deposito del fascicolo di parte, trattandosi di un onere difensivo della parte, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo delle altre parti ed in quello d'ufficio (conformi le più recenti Cass. nn. 9917/2010 e 12317/2004 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 02.02.2008 e 18.02.2008, secondo cui anche il deposito tardivo, cioè oltre il termine previsto dal secondo comma dell'art. 169 c.p.c., ovvero al momento del deposito della comparsa conclusionale, comporta che la decisione deve prescindere dai documenti contenuti nel fascicolo stesso).

Ciò posto, la domanda attorea è infondata e va rigettata per le argomentazioni di seguito esposte.

Ed invero l'attore, con riguardo al dedotto superamento della soglia usuraria **si è limitato a sollevare contestazioni meramente generiche** deducendo l'illegittimità del tasso pattuito ed applicato dalla banca, omettendo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento.

In particolare, la contestazione concernente il **superamento del tasso soglia** relativo al periodo di riferimento si appalesa del tutto indeterminata, oltre che priva di alcun riscontro documentale.

Infatti, in disparte del rilievo per cui non risulta indicata neanche approssimativamente la misura dello sfioramento lamentato, è assorbente il rilievo per cui l'attore **ha omesso di produrre in atti i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi**.

Tale carenza istruttoria preclude, in radice, ogni indagine sul punto, alla luce del principio per cui - posto che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi - **la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio *iura novit curia*** (cfr. Cass. 12476/02, 9941/09).

Dal tenore assolutamente generico delle contestazioni consegue, altresì, il rigetto della richiesta di espletamento di una **CTU contabile che assumerebbe natura meramente esplorativa**, come del resto già ritenuto dal precedente G.I. all'udienza del 12.05.2015.

Si appalesa altresì **inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c.** formulata dall'attore, anche in sede di conclusioni, concernente tutta la documentazione contabile relativa al contratto di mutuo per cui è causa, in quanto non solo la richiesta risulta formulata in termini generici, ma anche perché, come correttamente ritenuto dal precedente G.I. con ordinanza resa all'udienza del 12.05.2015, la parte attrice **non ha dato prova di essersi attivata, prima del giudizio, per procurarsi la documentazione contabile a sostegno dei propri assunti ed a tale esigenza non può supplirsi con l'ordine di esibizione, il quale presuppone l'impossibilità di procurarsi in altro modo il documento richiesto** (impossibilità che, tuttavia, sul piano giuridico non sussiste, avendo, nella specie, il correntista a disposizione lo strumento processuale per ottenere la consegna della documentazione).

Del resto il mancato deposito della produzione di parte attrice non consente di verificare le dedotte allegazioni.

Per le ragioni esposte la domanda attorea va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue applicando i parametri di cui al DM 55/2014 in relazione allo scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Sezione Seconda, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da mutuatario, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli il 18.07.2016

Il Giudice
Dott.ssa Francesca Gomez de Ayala

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*